

S T A T U T O

contenente le norme sulla struttura e sul funzionamento della "Circolo Golf Is Molas - Società Sportiva Dilettantistica a responsabilità limitata"

TITOLO I

Denominazione - Sede - Durata - Scopo

Articolo 1. E' costituita la società a responsabilità limitata denominata:

"Circolo Golf Is Molas - Società Sportiva Dilettantistica a responsabilità limitata", in forma abbreviata **"Circolo Golf Is Molas S.S.D. a r.l."**.

Articolo 2. La Società ha la sede legale nel Comune di Pula, all'indirizzo che risulterà dal Registro delle Imprese competente.

Il trasferimento di indirizzo della sede nell'ambito dello stesso Comune è deciso dall'organo amministrativo con decisione pubblicata a norma dell'art. 111 ter delle disposizioni per l'attuazione del codice civile.

Articolo 3. La Società non ha scopo di lucro. La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050, ma potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente con deliberazione dell'assemblea dei soci.

Articolo 4. Scopo della Società è di promuovere, a livello dilettantistico ed amatoriale, la pratica e la diffusione del gioco del golf.

In particolare ed a mero titolo esemplificativo la Società provvederà:

- a) all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche in campo golfistico, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento del gioco del golf, mediante l'utilizzazione e la gestione delle strutture site in Pula, e delle attrezzature sportive e ricreative in esse realizzate (il "Circolo"), di cui ha la disponibilità in via esclusiva e continuativa;
- b) al tesseramento di coloro che frequentano il Circolo per la pratica del gioco del golf (gli "iscritti"), provvedendo alla iscrizione, alla riscossione delle quote annue di tesseramento, all'accertamento della regolarità delle iscrizioni ed alla vigilanza sul comportamento degli iscritti in conformità alla normativa federale; con regolamento interno predisposto dall'organo amministrativo viene stabilita l'eventuale suddivisione degli iscritti in categorie e sottocategorie nel rispetto del principio della disciplina uniforme del rapporto, i diritti ed i doveri degli iscritti, le modalità di utilizzazione delle strutture, degli impianti e delle attrezzature e di svolgimento dell'attività sportiva;
- c) al coordinamento delle attività degli iscritti che interessino comunque lo svolgimento delle attività inerenti il gioco del golf, fornendo agli iscritti un'adeguata assistenza secondo le modalità fissate nei regolamenti.

Allegato B
alla raccolta
n. 2952

Nello svolgimento della propria attività, la Società si impegna:

- ad accettare e applicare le norme statutarie e regolamentari e le direttive della Federazione Italiana Golf (F.I.G.), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) e del Comitato Olimpico Internazionale (C.I.O.);
- a riconoscere la giurisdizione sportiva e disciplinare della F.I.G.;
- a rispettare il principio elettivo per gli organi direttivi e di controllo;
- ad osservare il principio della separazione dei poteri fra organi direttivi ed organi disciplinari nonché il principio del doppio grado di giurisdizione nella materia disciplinare;
- a pagare le quote di affiliazione e di rinnovo dell'affiliazione e le quote di tesseramento stabilite dal Consiglio Federale.

La Società potrà altresì aderire ad accordi, stipulare convenzioni con agenzie ed enti pubblici locali, nazionali ed internazionali, con cooperative e con associazioni di categoria e perseguire qualsiasi altra iniziativa finalizzata alla migliore realizzazione dello scopo sociale.

Per l'attuazione dell'oggetto sociale sopra indicato, la Società potrà:

- a) compiere ogni operazione finanziaria, commerciale, mobiliare ed immobiliare, che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente, ed in particolare quelle relative alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzamento ed al miglioramento di impianti di golf e di impianti sportivi in genere, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree in proprietà, in diritto di superficie, in uso, in locazione, in concessione, od altro titolo, nonché l'acquisto e la realizzazione di immobili, strutture ed attrezzature da destinare ad attività golfistiche e sportive in genere, e ad ogni altra attività connessa con lo sport, il turismo e l'occupazione del tempo libero;
- b) intestarsi licenze commerciali in genere, esercitando in particolare l'attività di gestione di bar, ristorante, albergo, club-house e negozi di articoli sportivi, piscine, palestre, proprie o di terzi, anche mediante la sottoscrizione di convenzioni con enti pubblici e privati, nonché di tutti gli altri servizi di ristoro, di trasporto, ricreativi, culturali e dello spettacolo, per l'igiene e per l'estetica della persona, alberghieri ed extralberghieri, turistici, ricettivi, ecc., che si renderanno necessari, utili od opportuni per il migliore svolgimento dell'attività sociale, anche acquistando e realizzando i relativi immobili, impianti, strutture ed attrezzature ad uso sportivo, ricettivo, ristorativo, turistico, ricreativo e culturale all'uopo occorrenti;
- c) promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine utilizzando modelli, disegni, ed emblemi, direttamente o a mezzo terzi;

- d) assumere mutui e finanziamenti anche ipotecari in genere, ed in particolare di credito sportivo, prestando tutte le garanzie reali e personali all'uopo richieste in relazione all'attività sociale di cui sopra;
- e) gestire impianti sportivi e le relative infrastrutture, prestare servizi di consulenza gestionale, commerciale e pubblicitaria in ambito sportivo e turistico, organizzare eventi, gare e manifestazioni sportive;
- f) gestire bar e ristoranti;
- g) praticare il commercio all'ingrosso e dettaglio di articoli sportivi.

La società potrà accedere ai contributi nonché ai finanziamenti agevolati previsti dalle leggi emanate ed emananti dall'Unione Europea, dallo Stato e dagli enti locali. Costituiscono, quindi, parte integrante del presente statuto le norme contenute nello statuto e nei regolamenti federali e/o lo statuto e i regolamenti dell'ente di promozione sportiva nella parte relativa all'organizzazione ed alla gestione delle società affiliate.

La società potrà infine procedere all'acquisizione di fondi con obbligo di rimborso presso i soci alle condizioni, nei limiti, modi e forme previsti dalla deliberazione del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio del marzo 1994 e comunque nel rispetto del Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385 (Testo Unico delle Leggi in materia bancaria e creditizia) ed eventuali sue modifiche e/o integrazioni.

La società, ai sensi dell'art. 90 comma 18 lettera d) della legge 27 dicembre 2002 n. 289, non persegue scopi di lucro; i proventi della società non possono, in nessun caso, essere divisi tra i soci, nemmeno in forme indirette.

TITOLO II

Capitale sociale - Partecipazioni - Diritti dei soci

Articolo 5. Il capitale sociale è di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero).

Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli artt. 2481 e seguenti del codice civile, ove compatibili con quanto previsto dall'articolo 8, commi 3 e 4, del D.Lgs n.36/2021.

Salva l'ipotesi disciplinata dall'art. 2482 ter cod. civ., l'aumento di capitale potrà essere attuato anche mediante offerta a terzi di tutto o parte dell'importo in aumento con esclusione del diritto di opzione spettante ai soci; in tal caso spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'art. 2473 cod. civ..

In deroga all'art. 2482 bis, comma secondo, cod. civ., nel caso di riduzione del capitale sociale per perdite può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale della documentazione in tale norma prevista.

Articolo 6. Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica ed in parti-

colare beni in natura, crediti, prestazioni d'opera o di servizi a favore della Società.

Nel caso in cui il conferimento avvenga a norma dell'art. 2464, sesto comma, cod. civ., resta salva la possibilità per il socio di sostituire la polizza o la fideiussione all'uopo prestata con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro presso la Società.

Articolo 7. Le quote possono appartenere anche ad un unico socio. È consentita l'attribuzione di partecipazioni anche in misura non proporzionale ai conferimenti. Peraltro, in mancanza di specifica determinazione in tal senso, le partecipazioni dei soci si presumono di valore proporzionale ai conferimenti effettuati. I soci possono eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo, finanziamenti con o senza obbligo di rimborso, onerosi ovvero gratuiti, nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dalla legge in materia di raccolta del risparmio; il rimborso degli stessi è soggetto alle limitazioni di cui all'art. 2467 C.C..

La società può emettere titoli di debito, nel rispetto delle prescrizioni di legge; l'emissione dei titoli di debito è deliberata dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

Articolo 8. I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta. Condizione indispensabile per l'ammissione nella compagine sociale e per l'iscrizione al Circolo come atleta dilettante è un'irrepreensibile condotta morale, civile e sportiva.

Le norme interne della Società sono ispirate a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti i Soci.

Fermo quanto sancito al primo comma del presente articolo, tutti i soci godono dei diritti e sono soggetti ai doveri inerenti per legge e per statuto alla qualità di socio in modo uguale, salve le limitazioni di carattere generale ed uniforme previste dal presente statuto.

In particolare, i Soci hanno tutti i diritti e i doveri che loro competono per l'appartenenza alla Società, ivi compresi il diritto di voto nelle Assemblee ed il diritto di essere eletti negli organi della Società.

Tutti i tesserati sono soggetti dell'ordinamento sportivo e devono esercitare con lealtà sportiva la loro attività, osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive.

Solo i soci maggiorenni - o se minori d'età debitamente rappresentati - hanno voto deliberativo nelle assemblee.

Solo i soci maggiorenni possono essere eletti alle cariche direttive, ove ne ricorrano le condizioni.

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei componenti dell'organo di controllo e del revisore, se nominati, è a tutti gli effetti quello risultante dai libri sociali o, in mancanza, dal domicilio/residenza risultante nel Registro delle Imprese.

Articolo 9. Le partecipazioni sono trasferibili per atto tra vivi, ma in ogni caso il corrispettivo pattuito per la cessione non potrà essere superiore a quanto previsto dall'art. 8, commi 3 e 4 del D.LGS. n. 36 del 2021.

Nel caso in cui un socio intenda trasferire a terzi, a titolo oneroso, la propria partecipazione sociale, agli altri soci, risultanti regolarmente iscritti nel Registro delle Imprese, spetta il diritto di prelazione per l'acquisto, con le modalità di cui infra, salvo che si tratti di trasferimento a favore di altri soggetti soci risultanti regolarmente iscritti nel Registro delle Imprese. Per l'esercizio del diritto di prelazione valgono le seguenti disposizioni e modalità: - il socio che intende trasferire in tutto o in parte la propria partecipazione dovrà comunicare la propria offerta a mezzo di lettera raccomandata all'organo amministrativo: l'offerta deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. L'organo amministrativo, entro quindici giorni dal ricevimento della raccomandata, comunicherà l'offerta agli altri soci, che dovranno esercitare il diritto di prelazione con le seguenti modalità: a) ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire all'organo amministrativo la dichiarazione di esercizio del diritto di prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento (risultante dal timbro postale) della comunicazione da parte dell'organo amministrativo; b) la partecipazione dovrà essere trasferita entro trenta giorni dalla data in cui l'organo amministrativo avrà comunicato al socio offerente - a mezzo raccomandata da inviarsi entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui sub a) - l'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei soci accettanti, della ripartizione tra gli stessi della partecipazione offerta (e delle eventuali modalità da osservare nel caso in cui la partecipazione offerta non sia proporzionalmente divisibile tra tutti i soci accettanti), della data fissata per il trasferimento; - nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione alle partecipazioni da ciascuno di essi possedute; - se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene; - il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per l'intera partecipazione offerta, poiché tale è l'oggetto della proposta formulata dal socio offerente; - qualora nessun socio intenda acquistare la partecipazione offerta nel rispetto dei termini e delle modalità sopra indicati, il socio offerente sarà libero di trasferire la partecipazione offerta in vendita all'acquirente indicato nella comunicazione entro i centoventi giorni successivi dal giorno in cui è scaduto il

termine per l'esercizio del diritto di prelazione, in mancanza la procedura della prelazione deve essere ripetuta; - la prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente. Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione nonché in tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro, o, in mancanza di accordo, sarà determinato mediante l'intervento di un unico arbitratore nominato di comune accordo o, in mancanza di accordo, dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti del luogo ove è ubicata la sede della società. Il cedente ha facoltà di non accettare il responso dell'arbitratore ma dovrà pagare i costi della procedura. La cessione delle partecipazioni sarà possibile senza l'osservanza delle suddette formalità qualora il socio cedente abbia ottenuto da parte di tutti gli altri soci la rinuncia per iscritto all'esercizio del diritto di prelazione per quella specifica cessione.

Per "trasferimento per atto tra vivi" ai fini dell'applicazione del presente articolo si intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e, quindi, a titolo puramente esemplificativo, oltre alla vendita, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento.

La cessione in favore di società controllanti o controllate, ovvero l'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione, da parte della stessa (previa esibizione del mandato fiduciario), agli effettivi proprietari non è soggetta alle modalità disposte dal presente articolo, sempre fatto salvo il rispetto della normativa di cui al D.LGS n. 36/21.

Sono ammessi i trasferimenti delle quote sociali per successione a causa di morte.

In caso di trasferimento delle partecipazioni sociali per successione a causa di morte valgono le seguenti regole:

a) Le partecipazioni sono trasferibili per successione a causa di morte, salvo il diritto di gradimento da parte degli altri soci.

b) In tal caso, gli eredi od i legatari del socio defunto dovranno comunicare con pec ovvero lettera raccomandata inviata alla società l'avvenuta apertura della successione ed i nominativi dei successori nella titolarità della partecipazione entro 30 (trenta) giorni dalla morte.

c) Fino a quando non sia stato ottenuto il gradimento, l'erede od il legatario non sarà legittimato all'esercizio del diritto di voto e degli altri diritti amministrativi, inerenti alle partecipazioni e non potrà alienare le partecipazioni con effetto verso la società.

d) In caso di comproprietà di una partecipazione sociale deri-

vata dal trasferimento della stessa per successione a causa di morte, tutti i diritti dei comproprietari devono essere esercitati esclusivamente da un rappresentante comune.

Articolo 10. Il socio può recedere dalla società nei soli casi previsti dalla legge.

Non si danno cause convenzionali di recesso.

Il socio che intende esercitare il diritto di recesso dovrà darne comunicazione a mezzo raccomandata A.R. all'organo amministrativo.

La raccomandata dovrà essere spedita entro 30 (trenta) giorni dal giorno in cui la decisione dei soci o la deliberazione assembleare che legittima il recesso è stata iscritta nel registro delle imprese o, se non è prevista l'iscrizione, dalla trascrizione di essa nel libro delle decisioni dei soci, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio eletto per le comunicazioni inerenti il procedimento.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, il termine decorre dal giorno in cui il socio recedente è venuto a conoscenza del fatto medesimo; l'organo amministrativo è comunque tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dar luogo all'esercizio del diritto di recesso entro 20 (venti) giorni dalla data in cui ne è venuto a conoscenza.

Il diritto di recesso si intende esercitato il giorno in cui la relativa comunicazione è pervenuta alla sede della Società e del relativo esercizio deve essere fatta comunicazione al Registro delle Imprese, salvo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 2473 cod. civ..

Per quanto riguarda la determinazione della somma spettante al socio receduto ed i termini e le modalità di pagamento di essa, valgono le disposizioni previste dall'art. 2473, terzo e quarto comma, cod. civ.. ove compatibili con quanto previsto dall'art. 8, co. 3 e 4 del D.LGS. n. 36/21.

Articolo 11. I versamenti sulle quote sono richiesti dall'organo amministrativo nei termini e nei modi da esso ritenuti convenienti.

A carico dei soci in ritardo nei versamenti decorre l'interesse in ragione del tasso ufficiale di riferimento annuo vigente, fermo il disposto dell'art. 2466 cod. civ.

La società potrà acquisire dai soci finanziamenti o apporti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico, così come indicato anche all'articolo sette del presente statuto.

Articolo 12. Si intendono per Affiliati i soggetti, non soci, ammessi dalla Società a frequentare in tutto o in parte le strutture e gli impianti sportivi della Società. Gli affiliati dovranno essere in possesso di idoneo tesseramento presso una delle Federazioni Sportive o Enti di Promozione Sportive cui la società è affiliata. L'uso delle strutture sportive della

società è infatti riservato ai soci e ai tesserati, questi ultimi anche se tesserati da parte di società, circoli o associazioni sportive dilettantistiche affiliati alle medesime organizzazioni nazionali cui è iscritta la società.

Tutti gli affiliati godono dei medesimi diritti e sono soggetti ai medesimi doveri determinati dalle norme e dei regolamenti delle autorità sportive e, per quanto riguarda la partecipazione alla vita della società e l'utilizzo delle strutture sportive della stessa, all'apposito regolamento che dovrà essere emanato con deliberazione dell'Organo Amministrativo.

Gli affiliati sono tenuti a versare alla società il contributo annuale ordinario determinato dall'Organo Amministrativo.

L'ammissione degli affiliati vale per un periodo non superiore ad un anno solare (per la prima richiesta per un periodo non superiore alla restante parte dell'anno solare in cui tale richiesta sarà stata accettata) e potrà essere successivamente rinnovata, di anno in anno. I contributi annuali non sono trasmissibili, neppure a causa di morte, né rivalutabili.

L'affiliato che non è in regola con il pagamento non può esercitare i diritti spettatigli come tale; sarà inoltre considerato dimissionario, qualora la mora duri oltre 31 marzo dell'anno cui i contributi si riferiscono.

Fermo restando il principio della disciplina uniforme dei diritti e doveri degli affiliati appartenenti alla stessa categoria, gli affiliati possono essere distinti in categorie e sottocategorie, come meglio eventualmente previsto dall'apposito regolamento che dovrà essere emanato con deliberazione dell'Organo Amministrativo.

Condizione indispensabile per essere affiliato alla società è un'irrepreensibile condotta morale, civile e sportiva. La società, per i propri soci, per gli affiliati e per gli atleti dilettanti richiederà il tesseramento presso la Federazione Italiana Golf o Ente di Promozione Sportiva cui delibererà di affidarsi e del quale riconosce la giurisdizione sportiva a disciplinare, impegnandosi altresì a pagare le quote di affiliazione o di aggregazione o quote associative federali.

Tutti i tesserati sono soggetti dell'ordinamento sportivo e devono esercitare con lealtà sportiva la loro attività, osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive.

La radiazione dalla FIG o dal Circolo per provvedimento disciplinare degli organi di giustizia federali o sociali costituisce speciale causa di revoca immediata dell'ammissione dell'atleta dilettante alla frequentazione del Circolo medesimo.

TITOLO III

Articolo 13. Sono organi sociali:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Presidente;
- c) l'Organo amministrativo;
- d) l'Organo di Controllo;

- e) l'Organo di disciplina di prima istanza;
 - f) la Commissione di disciplina di seconda istanza.
- Tutti gli organi sociali sono nominati dall'assemblea.

TITOLO III - Capo I

Assemblea dei Soci

Articolo 14. Sono riservate alla competenza dei soci, oltre a quanto già stabilito per legge:

- 1) l'approvazione del bilancio;
- 2) la scelta della struttura dell'organo amministrativo, degli organi di disciplina e dell'eventuale organo di controllo, la nomina e la revoca dei componenti di essi;
- 3) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- 4) la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, ovvero una rilevante modificazione dei diritti dei soci nonché l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata;
- 5) le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della società;
- 6) le decisioni in merito alla nomina, alla revoca ed alla sostituzione dei liquidatori ed ai criteri di svolgimento della liquidazione e quelle che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487, primo comma, cod. civ.

Non è necessaria una decisione dei soci che autorizzi gli acquisti di cui all'art. 2465, secondo comma, cod. civ..

Articolo 15. Con riferimento alle materie di cui ai punti 3), 4), 5) e 6) del precedente art. 15 nonché negli altri casi in cui ciò sia obbligatorio per legge, le decisioni dei soci dovranno essere assunte con deliberazione assembleare.

Le deliberazioni assembleari aventi ad oggetto le materie di cui ai punti 3), 4), 5) e 6) del precedente art. 15, devono essere adottate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale, fatte salve le disposizioni di legge che, per particolari materie, richiedano diverse specifiche maggioranze.

Tutte le altre deliberazioni sono adottate con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale intervenuto.

Articolo 16. Tutte le decisioni che per legge o in forza del presente statuto non debbano adottarsi con deliberazione assembleare possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, e precisamente attraverso:

- a) un unico documento, da cui risulti chiaramente l'argomento oggetto della decisione, che dovrà essere datato e sottoscritto da ciascun socio con l'indicazione "visto ed approvato" oppure "visto e non approvato" oppure "visto ed astenuto";
- b) una pluralità di documenti, tutti di identico contenuto, da cui risulti chiaramente l'argomento oggetto della decisione,

che saranno inviati dal proponente a tutti i soci, agli amministratori ed ai componenti l'organo di controllo, se nominato; ciascun socio daterà e sottoscriverà il documento da lui ricevuto con l'indicazione "visto ed approvato" oppure "visto e non approvato" oppure "visto ed astenuto", provvedendo quindi a trasmettere alla Società il documento da lui sottoscritto.

Copia dell'unico documento o di tutti i documenti sarà inviata, a cura della Società, agli amministratori ed ai componenti l'organo di controllo, se nominato.

Sono considerate forme idonee anche gli invii a mezzo fax o per posta elettronica, purché in questo ultimo caso le sottoscrizioni siano apposte in forma digitale.

Tra la data della prima e quella dell'ultima sottoscrizione, sia se raccolte con unico documento che con pluralità di documenti, non può intercorrere un periodo superiore a 30 (trenta) giorni.

La decisione si reputa validamente adottata qualora entro il termine suddetto pervengano alla Società le dichiarazioni di approvazione di una maggioranza dei soci che rappresentino almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale.

Articolo 17. Tutte le decisioni dei soci, tanto in forma assembleare quanto in forma non assembleare, dovranno essere trascritte e conservate ai sensi dell'art. 2478 cod. civ..

Articolo 18. L'assemblea è convocata presso la sede sociale o in altro luogo, purché in Italia.

Articolo 19. L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo stabiliti per la prima e per l'eventuale seconda convocazione dell'adunanza.

L'assemblea in seconda convocazione non potrà tenersi lo stesso giorno fissato per la prima; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima.

L'avviso di convocazione dovrà essere inviato a cura degli amministratori a tutti i soci e, se nominato, all'organo di controllo, con mezzi che garantiscano la tempestiva informazione degli interessati sugli argomenti da trattare; si potrà scegliere quale mezzo di convocazione, in via alternativa fra loro, uno dei seguenti:

a) lettera spedita ai soci, nel loro domicilio quale risultante dal Registro delle Imprese, almeno 8 (otto) giorni prima della data dell'adunanza a mezzo di servizi postali od equiparati e fornita di avviso di ricevimento;

b) messaggio fax o di posta elettronica certificata spedito almeno 5 (cinque) giorni prima della data dell'adunanza a tutti i soci, al numero telefonico o all'indirizzo di posta elettronica dagli stessi comunicati alla Società.

Articolo 20. In ogni caso l'assemblea si reputa validamente costituita se ad essa partecipa l'intero capitale sociale e

tutti gli amministratori ed i componenti l'organo di controllo, se nominato, sono presenti ovvero risulti, per dichiarazione del presidente dell'assemblea, che sono informati della riunione e degli argomenti da trattare e che nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Articolo 21. Possono intervenire all'assemblea i soci che tali risultino dal Registro delle Imprese alla data in cui dovrebbe essere presa la deliberazione. Possono intervenire all'assemblea tutti i soci legittimati ai sensi dell'art. 2470 c.c., anche facendosi rappresentare da altra persona munita di delega scritta. Spetta al presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento in assemblea.

Il voto compete a ciascun socio in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci.

Articolo 22. L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di amministrazione affidata a più amministratori che non costituiscono Consiglio, dal più anziano degli amministratori, ovvero dalla persona designata dagli intervenuti.

Articolo 23. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario, se nominato, o dal notaio. Dal verbale devono risultare la data dell'assemblea e, per attestazione del Presidente, la regolare costituzione di essa e, anche per allegato, l'identità e la legittimazione dei presenti ed il capitale rappresentato da ciascuno; il verbale deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Le assemblee possono svolgersi anche in videoconferenza alle seguenti condizioni che dovranno risultare nei relativi verbali:

- nello stesso luogo dovranno essere presenti il Presidente ed il segretario verbalizzante. La riunione si riterrà svolta in tale luogo;
- a chi presiede l'adunanza deve essere consentito di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare la discussione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- il verbalizzante deve essere in grado di percepire adeguatamente tutto quanto accade nel corso dell'adunanza;
- ciascun intervenuto deve poter partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno nonchè visionare, ricevere e trasmettere documenti;
- nell'avviso di convocazione, salvo per il caso di assemblea totalitaria, devono essere indicati i luoghi audio e video collegati a cura della società e nei quali gli intervenuti po-

tranno affluire. In tutti i suddetti luoghi dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

TITOLO III - Capo II

Organo amministrativo

Articolo 24. L'amministrazione della Società è affidata ad un Amministratore Unico o ad un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) membri, nominati dai soci o da due o più amministratori, sino ad un massimo di tre, con potere di amministrare disgiuntamente e/o congiuntamente con le modalità di cui agli articoli 2257 e 2258 C.C. ovvero con le modalità stabilite in sede di nomina assembleare; in tal caso la redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione nonché le decisioni di aumento di capitale eventualmente attribuite all'organo amministrativo deve essere comunque effettuata congiuntamente da tutti gli amministratori.

Articolo 25. Possono ricoprire la carica di amministratore soltanto coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) aver raggiunto la maggiore età ed essere in possesso dei requisiti di cui al combinato disposto dagli articoli 2382 cc e 2475 cc;

b) non aver riportato condanne passate in giudicato per reati non colposi;

c) non essere stati assoggettati, da parte della F.I.G., del C.O.N.I., di altra Federazione sportiva nazionale o degli organi di disciplina della Società a squalifica o sospensione per periodi superiori a tre mesi;

d) essere tesserati presso la F.I.G.;

e) avere un'irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.

Non possono essere nominati amministratori, e se eletti decadono dalla carica, coloro i quali ricoprono cariche sociali in altre società o associazioni sportive nell'ambito della medesima Federazione sportiva o disciplina associata, se riconosciuta dal C.O.N.I., ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un Ente di Promozione Sportiva.

Gli amministratori possono essere non soci, durano in carica per il periodo di tempo stabilito all'atto della loro nomina ed anche fino a revoca e dimissioni e sono sempre rieleggibili.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Articolo 26. Il Consiglio di Amministrazione nomina fra i suoi membri il Presidente, quando a ciò non abbiano provveduto i soci all'atto della nomina.

Articolo 27. Il Consiglio di Amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno la metà dei suoi membri o dall'organo di controllo, se nominato.

La convocazione viene fatta dal Presidente con avviso da spedire almeno 5 (cinque) giorni prima a tutti i membri del Consiglio e dell'organo di controllo, se nominato; in caso di urgenza, con telegramma, fax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno due (2) giorni prima.

L'avviso dovrà indicare le materie da trattare nonché il giorno, l'ora ed il luogo stabiliti per la riunione.

Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i componenti l'organo di controllo, se nominato.

Le adunanze del consiglio possono svolgersi anche in videoconferenza, alle seguenti condizioni, che dovranno risultare nei relativi verbali:

- nello stesso luogo dovranno essere presenti il Presidente ed il segretario verbalizzante. La riunione si riterrà svolta in tale luogo;

- a chi presiede l'adunanza deve essere consentito accertare l'identità degli intervenuti, regolare la discussione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

- il verbalizzante deve essere in grado di percepire adeguatamente tutto quanto accade nel corso dell'adunanza;

- ciascun intervenuto deve poter partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Articolo 28. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Salvo quanto appresso stabilito, in caso di Consiglio di Amministrazione composto da numero pari di membri, in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede.

In caso di Consiglio di Amministrazione composto da due membri, qualora si proceda alla nomina di uno o due amministratori delegati e successivamente intervenga disaccordo circa la revoca dell'amministratore delegato nominato, ovvero nel caso intervenga disaccordo circa l'adozione di una delibera consiliare, l'intero Consiglio di Amministrazione si intenderà automaticamente decaduto dall'ufficio e dovrà essere sottoposta senza indugio alla decisione dei soci la nomina di un nuovo organo amministrativo.

Articolo 29. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

Le deliberazioni del Consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Articolo 30. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione potranno essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto; in tal caso dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare

con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso ad essa.

Le decisioni di cui sopra, per la cui adozione è richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta degli amministratori, devono essere trascritte e conservate ai sensi dell'art. 2478 cod. civ..

Articolo 31. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori quelli rimasti in carica, od anche uno solo di essi, dovranno proporre d'urgenza ai soci di adottare le decisioni per la nomina dei nuovi amministratori. La decisione potrà essere proposta da uno qualsiasi dei soci nel caso di Amministratore Unico nonché qualora, entro trenta giorni dalla cessazione dalla carica di uno degli amministratori, per qualsiasi motivo quelli rimasti in carica non provvedano a quanto sopra.

I soci provvederanno a tale nomina nel rispetto della forma di amministrazione originariamente prescelta e gli amministratori così nominati scadranno insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

Articolo 32. All'Amministratore Unico ovvero al Consiglio di Amministrazione competono tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società, salvo le eventuali limitazioni stabilite all'atto della nomina.

Articolo 33. Il Consiglio di Amministrazione, con le modalità e nei limiti previsti dall'art. 2381 del codice civile, può delegare le proprie attribuzioni in tutto o in parte ad uno o più singoli amministratori, determinandone ambiti o settori di competenza e stabilendo i limiti e le modalità di esercizio della delega.

Articolo 34. La firma sociale e la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ai quali spetta altresì la qualifica di Presidente del Circolo.

La firma sociale e la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio, in caso di amministrazione affidata a più amministratori che non costituiscono Consiglio, spetta agli amministratori stessi, disgiuntamente o congiuntamente secondo le modalità stabilite all'atto della loro nomina. In tal caso la qualifica di Presidente del Circolo spetta all'Amministratore più anziano di età.

La firma sociale e la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano altresì, e disgiuntamente, agli amministratori delegati, nei limiti della delega conferita.

Articolo 35. L'organo amministrativo, nell'ambito dei propri poteri, può nominare institori o procuratori per il compimento di singoli atti o categorie di atti.

Articolo 36. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio; i soci potranno

inoltre assegnare loro un compenso, in misura fissa o variabile, nonché una indennità di fine mandato, da liquidarsi mediante accantonamenti o polizza assicurativa.

TITOLO III - Capo III

Organo di controllo legale dei conti

Articolo 37. L'organo di controllo della società è costituito da un Collegio Sindacale o da un Sindaco Unico.

Nei casi di non obbligatorietà per legge di un organo di controllo, la scelta tra Collegio Sindacale o Sindaco Unico è operata per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente con decisione dell'Assemblea dei soci.

In ogni caso, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli da 2397 a 2409 C.C. e la normativa vigente in materia di organi di controllo. Le riunioni dell'organo di controllo possono tenersi anche con mezzi di telecomunicazione; in tal caso si applicano le disposizioni previste nel presente statuto in materia di organo amministrativo.

Nei casi di obbligatorietà per legge di un organo di controllo, la scelta tra Collegio Sindacale o Sindaco Unico è operata dall'Assemblea dei soci. Si applica l'art. 2477 codice civile, commi da 2 a 6.

Sia nel caso in cui la nomina dell'organo di controllo non sia obbligatoria, sia nel caso in cui sia obbligatoria, qualora la società abbia ricavi o patrimonio netto pari o superiore a un milione di Euro, l'organo di controllo è obbligatoriamente costituito dal Collegio Sindacale.

La revisione legale dei conti è esercitata dall'organo di controllo, che deve essere composto esclusivamente da revisori legali iscritti nell'apposito registro. Con decisione dei soci, la revisione legale dei conti può essere affidata, in alternativa all'organo di controllo, ad un revisore legale o ad una società di revisione, iscritti nell'apposito registro. La revisione legale dei conti deve essere necessariamente affidata ad un revisore legale o ad una società di revisione, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato.

Per la revisione legale dei conti si applicano le disposizioni previste in tema di società per azioni e dal D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e relative disposizioni di attuazione.

Articolo 38. Qualora, in alternativa all'organo di controllo e fuori dei casi di obbligatorietà di esso, la società nomini per la revisione legale dei conti un revisore o una società di revisione, questi debbono essere iscritti nell'apposito registro; al revisore o alla società di revisione, ove nominati, si applicano tutte le norme previste per gli stessi in materia di società per azioni.

TITOLO III - Capo IV

Organi di disciplina

Articolo 39. La Commissione di disciplina di prima istanza può essere unipersonale ovvero composta da tre membri effettivi,

nominati dall'Assemblea dei soci che devono altresì nominare:

- in caso di organo collegiale, il Presidente di esso;
- in ogni caso, anche almeno un membro supplente;

qualora nel periodo di durata in carica appresso indicato vengano a mancare, per qualsiasi ragione, più membri effettivi o supplenti, i soci devono provvedere senza indugio alle necessarie integrazioni.

La Commissione di disciplina di prima istanza dura in carica quanto l'organo amministrativo; entro 3 (tre) mesi dalla scadenza, i soci dovranno provvedere alla nomina della nuova Commissione.

Salva la competenza degli organi di disciplina Federali, la Commissione di disciplina di prima istanza giudica di tutti i casi di indisciplina, di inosservanza delle norme di Circolo e Federali nonché di scorretto comportamento sportivo, morale e civile dei Soci e degli atleti dilettanti, iscritti al Circolo; essa interviene e giudica ogni qualvolta abbia avuto notizia di uno dei casi sopra indicati.

La Commissione di disciplina di prima istanza può irrogare le seguenti sanzioni:

- a) richiamo scritto;
- b) censura scritta;
- c) sospensione temporanea della frequentazione degli impianti e dei locali della Società o della sola attività sportiva;
- d) radiazione.

La Commissione di disciplina di prima istanza decide dopo aver udito le parti interessate e gli eventuali testimoni ed aver espletato tutte le indagini che ritiene opportune.

La decisione deve essere redatta per iscritto, succintamente motivata e depositata presso la Segreteria del Circolo; copia di essa dovrà essere comunicata agli interessati ed ai controinteressati nonché al Presidente del Circolo, mediante lettera raccomandata A.R..

Contro il provvedimento disciplinare adottato, sia l'iscritto nei cui confronti esso sia stato adottato, sia gli iscritti controinteressati, sia la Società possono presentare ricorso alla Commissione di disciplina di seconda istanza entro 15 (quindici) giorni dalla notifica della decisione, con indicazione degli specifici motivi di impugnazione; in mancanza del ricorso entro il termine sopra indicato, la decisione diviene definitiva.

In pendenza della decisione sul ricorso non dovrà essere data alcuna pubblicità al provvedimento adottato in prima istanza.

Articolo 40. La Commissione di disciplina di seconda istanza è composta da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dai soci che devono altresì nominarne il Presidente e, qualora nel periodo di durata in carica vengano a mancare, per qualsiasi ragione, uno o più membri effettivi o supplenti, provvedere senza indugio alle necessarie integrazioni.

La Commissione di disciplina di seconda istanza dura in carica

quanto l'organo amministrativo; entro 3 (tre) mesi dalla scadenza, i soci dovranno provvedere alla nomina della nuova Commissione.

La Commissione di disciplina di seconda istanza è competente a giudicare sulle impugnazioni proposte dagli interessati, dai controinteressati o dalla Società contro i provvedimenti disciplinari irrogati dalla Commissione di disciplina di prima istanza.

La Commissione di disciplina di seconda istanza decide dopo aver udito le parti interessate; può anche esaminare testimoni ed espletare altre indagini, ove lo ritenga indispensabile ai fini della decisione.

Articolo 41. Nei procedimenti disciplinari previsti dai precedenti articoli, gli interessati possono farsi rappresentare o assistere da una sola persona di fiducia, purché sia iscritta e non rivesta cariche all'interno della Società. La rappresentanza deve essere conferita mediante delega scritta.

Articolo 42. Le decisioni definitive degli organi di disciplina che irrogano le sanzioni di cui all'art. 40 devono essere affisse per estratto all'albo sociale per la durata di 15 (quindici) giorni, salvo che le Commissioni, in casi particolari, non dispongano un termine più lungo.

TITOLO IV

Esercizio sociale - Bilancio

Articolo 43. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

L'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio e lo presenta ai soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero, nel caso la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società stessa, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Articolo 44. L'assemblea determinerà la destinazione specifica degli eventuali utili netti di bilancio che, dopo prelevata una somma non inferiore al cinque per cento per la riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto un quinto del capitale sociale, non potranno, in nessun caso, essere divisi fra i soci anche in forme indirette così come stabilito dall'art. 90 comma 18 lettera d) della legge 27 dicembre 2002 n. 289.

TITOLO V

Scioglimento - liquidazione

Articolo 45. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'assemblea dei soci determinerà le modalità di liquidazione, nominerà e potrà revocare uno o più liquidatori, determinandone i poteri e gli eventuali compensi.

Lo stato di liquidazione o di scioglimento determina la revoca dell'affiliazione alla Federazione Italiana Golf, che potrà

consentire lo svolgimento dell'attività sportiva sino al termine della stagione in corso alla data dello scioglimento e della messa in liquidazione della Società.

Articolo 46. Il residuo del patrimonio e/o eventuali fondi di riserva che risultassero disponibili al termine della liquidazione, dopo il pagamento di tutte le passività, dovrà essere interamente devoluto ai fini sportivi ai sensi dell'art. 90 comma 18 lettera h) della legge 27 dicembre 2002 n. 289.

TITOLO VI

Controversie - Rinvio

Articolo 47. All'atto dell'ammissione la Società dovrà provvedere affinché i soci e gli atleti dilettanti non soci, iscritti al Circolo, si impegnino a non adire altre autorità che non siano quelle federali e si impegnino, altresì, a sottoporre ad un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione di controversie che possono essere rimesse ad arbitri ai sensi dell'articolo 808 del codice di procedura civile, purché originate dalla loro attività sportiva.

Articolo 48. Nei procedimenti disciplinari a carico degli iscritti, l'intervento della Commissione di disciplina di prima istanza è precluso quando sia attivato l'intervento degli organi di giustizia della F.I.G. a termini dello statuto di essa ovvero, per i casi ivi espressamente previsti, esista richiesta formale di intervento dell'organo di giustizia federale da parte dell'iscritto inquisito, al momento dell'avvio del procedimento davanti alla Commissione di disciplina di prima istanza.

Le decisioni disciplinari e cautelari definitive o dichiarate provvisoriamente esecutive dalla F.I.G. relative agli iscritti sono affisse per estratto all'albo sociale, analogamente a quanto previsto dal precedente art. 43.

Articolo 49. Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, troveranno applicazione lo statuto ed i regolamenti della F.I.G. riguardanti le strutture associative affiliate (Circoli) e, in subordine, le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali vigenti in materia di società sportive dilettantistiche.

Fabrizio Quarta

Francesca Zucca

Dott.ssa Carla Caboni, Notaio